

## Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati), alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile) ed alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

### Sommario

Capo I -Modifiche alla legge regionale n.93/1993 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati) e alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile)

Art.1 - Modifiche all'articolo 5 della l.r.93/1993. Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga

Art.2 - Modifiche all'articolo 12 della l.r.93/1993. Relazione tecnica asseverata

Art.3 - Modifica dell'articolo 4 della l.r.39/2009. Elaborazione dati in materia nivologica

Capo II - Modifiche alla legge regionale n.64/2009 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

Art.4 - Modifica dell'articolo 13 della l.r.64/2009. Sanzioni

Art.5 - Disposizione finanziaria

### Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ed in particolare l'articolo 89, comma 1, lettera b);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 61, comma 3;

Visto il D.M. n.400 del 4 agosto 1998 "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone", così come modificato dal D.M. n.392 del 05/12/2003;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), in particolare l'articolo 65 ;

Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Acquisito il parere della Direzione Affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'art.17 del Regolamento interno della Giunta regionale del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del \_\_\_\_\_;

Visto il parere istituzionale favorevole della commissione consiliare, espresso nella seduta \_\_\_\_\_;

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario ai sensi del D.M. n.400 del 4/8/1998 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone”, disciplinare le competenze regionali per l'approvazione di un piano della gestione della sicurezza da rischio nivologico e per la verifica e l'approvazione della dichiarazione di immunità del pericolo di valanga, ovvero dell'efficacia degli interventi proposti;
2. occorre pertanto apportare modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 93 del 13 dicembre 1993“Norme in materia di piste e impianti a fune ad esse collegati”, per l'attribuzione delle funzioni previste dall'articolo 7 comma 6 del D.M. n.400 del 4/8/1998, alla Regione;
3. si rende necessario modificare la legge regionale n.39/2009 e integrare le attività del Consorzio Lamma, prevedendo tra le attività ordinarie svolte dal consorzio l'attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali;
4. si ritiene necessario modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa ai casi di cui al comma 1bis dell'articolo 13 della l.r. n. 64/2009, introducendo un caso di particolare tenuità, per gli impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;

#### Capo I

Modifiche alla legge regionale n.93/1993 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati) e alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile)

#### Art.1

Modifiche all'articolo 5 della l.r.93/1993. Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 93 del 13 dicembre 1993“Norme in materia di piste e impianti a fune ad esse collegati”è inserito il seguente:  
2bis. La dichiarazione di immunità del pericolo di valanga di cui all'articolo 7, comma 7 del Decreto Ministeriale n.400, del 4 agosto 1998, “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone” è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 12 della presente legge. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del Consorzio Lamma.

#### Art.2

Modifiche all'articolo 12 della l.r.93/1993. Relazione tecnica asseverata

1. All'articolo 12, della l.r. 93/1993 dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2bis) Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2 bis, la struttura regionale competente competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall'ente competente ai sensi dell'articolo 5:  
a) relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto.

#### Art.3

Modifica dell'articolo 4 della l.r.39/2009. Elaborazione dati in materia nivologica

1. All'articolo 4, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile) dopo la lettera f) è inserita la seguente:  
"fbis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità di pericolo valanghe.

#### Capo II

Modifiche alla legge regionale n.64/2009 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

#### Art.4

Modifica dell'articolo 13 della l.r.64/2009. Sanzioni

1. All'articolo 13 della legge regionale n.64/2009 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Chiunque ritarda di oltre 180 giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all'articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l'esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al Capo III.

2. All'articolo 13 della l.r.64/2009, il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.

#### Art.5

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.